

Prot. 1262
DEL 14/1/2008



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
UFFICIO D4 – SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI – (ex DGAMTC)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

VISTO il decreto legislativo 27 settembre 1991, n.313, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee numero 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di sicurezza dei giocattoli;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41, di attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, – Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 - parte IV- titolo I;

VISTA la nota n. DGPREV. IV/36518/P/I 2.b.d. del 21 dicembre 2007 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio IV, con la quale venivano trasmesse la risultanze dell'attività ispettiva espletata nei confronti della Società F.lli RONC Edoardo e Walter & C. SNC - 38100 Trento, commercializzatrice del giocattolo "Bambola di legno marca EICHHORN codice 2374";

VISTA la relazione tecnica n. 31466/AMPP/ToA1 dell' Istituto Superiore di Sanità, annessa alla nota n.DGPREV. IV/36518/P/I 2.b.d. del 21 dicembre 2007, da cui si rileva che il giocattolo "Bambola di legno marca EICHHORN codice 2374" non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n.313, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover disporre il divieto commercializzazione del giocattolo "Bambola di legno marca EICHHORN codice 2374" perché non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tale da compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori;

RITENUTO di dover anche procedere al ritiro di esemplari dei giocattoli sopra indicati eventualmente già presenti nel circuito commerciale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 che istituisce il Ministero delle Attività Produttive;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge del 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico",

DECRETA:

Articolo 1

1. In applicazione dell' articolo 105, comma 4, dell' articolo 107, commi 1) 2) e 3) e dell' articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo, nonché degli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n.313 si dispone il divieto di commercializzazione per il seguente giocattolo:

"Bambola di legno marca EICHHORN codice 2374"

commercializzato e distribuito dalla Società F.lli RONC Edoardo e Walter & C. SNC - Via Torre d'Augusto, 18 - 38100 Trento.

Articolo 2

1. Per il prodotto di cui al precedente articolo 1 si ordina alla Società sopra individuata, a proprie spese, di ritirare dal mercato su tutto il territorio nazionale e provvedere alla sua distruzione.

Articolo 3

1. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore Generale della Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di trenta giorni, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.
2. Il presente decreto è notificato alla Società sopra individuata.

Roma, 14 / 1 / 2008

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa Antonella d'Alessandro)

Antonella d'Alessandro